

La Corte di cassazione sul difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione della parte


# Procura assente, ma si va avanti

Il giudice deve comunque dare un termine per sanare il vizio

DI DARIO FERRARA

Quando il giudice del merito accerta un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione della parte, deve comunque concedere un termine per sanare il vizio. E ciò anche quando la procura manca del tutto, mentre resta irrilevante la distinzione fra nullità e inesistenza dell'atto: a imporre la soluzione più garantista è l'interpretazione letterale dell'articolo 182 Cpc nella formulazione successiva alla riforma del processo civile, introdotta sul punto dall'articolo 46, secondo comma, della legge 69/2009. Risultato: non si può dichiarare inammissibile l'appello soltanto perché la procura alle liti risulta rilasciata a un altro avvocato. È quanto emerge dall'ordinanza 23353/21, pubblicata il 24 agosto dalla II sezione civile della Cassazione, sulla falsariga della sentenza 10885/18.

**Legge violata.** Accolto uno dei motivi di ricorso proposti dal cittadino che chiede l'equa



Il palazzo della Cassazione

riparazione per l'irragionevole durata di un processo civile (cominciato nel lontano '92, quando esisteva ancora la pretura). Sbaglia la Corte d'appello a dichiarare inammissibile il gravame sul mero rilievo di un difetto di rappresentanza in capo al professionista che ha sottoscritto il ricorso perché la procura ad litem risulta rilasciata a un altro avvocato. Trova ingresso la censura che denuncia la violazione di legge rispetto al dispo-

sto dell'articolo 182 Cpc: una volta rilevato il difetto di rappresentanza, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto invitare la parte a sanare il vizio. E comunque assegnare un termine alla parte che non ha provveduto di sua iniziativa a rimediare all'errore: il tutto con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali.

**Potere d'ufficio.** Il giudice deve ritenersi tenuto a promuove

la sanatoria, assegnando un termine perentorio, anche quando la procura manca del tutto: altrimenti non si spiegherebbe il richiamo testuale all'assegnazione del termine per il «rilascio della procura o per la rinnovazione», contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 182 Cpc. Il legislatore ha investito il giudice del potere officioso di ve-

rificare la corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando da subito i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi.

## GIURISPRUDENZA CASA

### Inadempimento conduttore e risarcimento danni

La Cassazione ha fissato un chiaro principio in materia di inadempimento del conduttore e risarcimento danni. «Il locatore – recita la massima della sentenza n. 8482/20, inedita – che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

© Riproduzione riservata

## Il contributo di solidarietà è contro il pro-rata

Il professionista pensionato non paga alla Cassa previdenziale il contributo di solidarietà. E ciò perché la delibera adottata dall'ente di categoria si risolve nell'imporre all'iscritto una trattenuta su di un assegno che risulta già determinato in base alle regole applicabili: l'ulteriore prelievo, insomma, deve essere inquadrato nelle prestazioni patrimoniali che soltanto la legge può imporre in base all'articolo 23 della Costituzione. Emerge dall'ordinanza 24/8/2021, n. 23363 della VI sez. civ. della Cassazione. Bocciano il ricorso dell'istituto previdenziale: non giova dedurre che stavolta il contributo di solidarietà si riferisca al triennio 2014/2016, mentre i precedenti di giurisprudenza si riguardano il periodo 2004-2008 e nel frattempo sono intervenuti la legge di stabilità 2014, che ha introdotto un analogo prelievo, e la sentenza costituzionale 173/16 che l'ha legittimato. Il punto è che soltanto la legge può imporre in tempi di crisi un sacrificio ai pensionati più ricchi, mentre il contributo «incriminato» non può essere ricondotto a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico di competenza degli istituti che si occupano della quiescenza dei professionisti. Di più: il contributo di solidarietà è incompatibile col pro rata, il principio dell'ordinamento previdenziale che tutela la pensione contro interventi peggiorativi nel sistema di calcolo dell'assegno. Inutile poi invocare l'interpretazione autentica dell'art. 1, c. 763, della Finanziaria 2007 introdotta dalla legge di stabilità 2014, che fa salvi atti e deliberazioni adottati dalle casse private in epoca precedente. Gli interventi degli enti previdenziali, infatti, devono ritenersi legittimi se puntano ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo: il contributo di solidarietà, invece, è straordinario, oltre che limitato nel tempo, e dunque non costituisce una misura strutturale in grado di far quadrare i conti e pagare in futuro anche le pensioni ai più giovani. **Insomma:** la natura transitoria del prelievo incontra gli stessi limiti di legittimità dei precedenti contributi. Non resta che pagare le spese processuali.

Dario Ferrara



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Commercialisti, la strada da percorrere è la valorizzazione dell'intermediazione

DI MARCO CUCHEL, PRESIDENTE ANC

Gli interventi ospitati su ItaliaOggi di commento dell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2021-2023 sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze, hanno il merito di aver richiamato l'attenzione sulla disintermediazione del rapporto fisco-contribuente, tema che è stato in più occasioni affrontato dall'Associazione nazionale commercialisti. Come ben evidenziato nell'articolo a firma di Andrea Bongi del 21 agosto scorso, nell'atto di indirizzo delle politiche fiscali da qui al 2023, il punto che accomuna i diversi interventi strategici che l'amministrazione finanziaria si propone di attuare è quello di fare in modo che il rapporto con il contribuente sia il più possibile diretto, anche facendo ricorso alla gestione di attività che non appartengono all'amministrazione finanziaria per la natura del suo ruolo, quali l'assistenza e la consulenza. Un ampliamento quindi del perimetro dell'operatività dell'amministrazione finanziaria, che è stato nelle intenzioni confermato dallo stesso direttore dell'Agenzia delle entrate in più di un'occasione. Non stupisce dunque che nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze non abbia spazio il ruolo dei commercialisti che con il loro lavoro assistono i contribuenti nell'adempimento degli obblighi fiscali e senza i quali sarebbero indiscutibilmente molte le difficoltà non solo per i cittadini che oggi vengono assistiti, ma per la stessa amministrazione finanziaria, che negli anni ha potuto fare affidamento, ai fini della digitalizzazione delle procedure, sulle competenze dei professionisti praticamente a costo zero. Senza contare che in questo anno e mezzo di emergenza sanitaria il ruolo dei professionisti è stato ancor più indispensabile, e mi piace ricordare che nei momenti estremamente complicati che abbiamo vissuto, cittadini e imprese hanno avuto al loro fianco i profes-

sionisti e non l'amministrazione finanziaria, con la quale il dialogo, complice la riorganizzazione del lavoro durante la pandemia, nella maggior parte dei casi è diventato ancor più difficile e continua ad esserlo ancora oggi.

Conseguenza diretta del falso mito della disintermediazione è la dichiarazione precompilata, rispetto alla quale sin dal principio la nostra Associazione ha nutrito forti perplessità, che nel tempo si sono rivelate fondate: per la dichiarazione 730 precompilata l'incidenza di errore è consistente e l'adesione da parte dei contribuenti è nell'ordine di poco più del 10%.

In questi anni abbiamo cercato di far comprendere alle istituzioni e al legislatore, e continuiamo a farlo ogniqualvolta ce ne sia l'occasione, che la dichiarazione fiscale non è un semplice incrocio di numeri ma è il frutto di un'attività di interpretazione e corretta applicazione delle norme, di studio e di consulenza correlati alla specificità delle singole posizioni. Condividendo quanto sostenuto dalla presidente dell'Ordine di Milano Marcella Caradonna su ItaliaOggi del 24 agosto scorso ritengo che questa idea di disintermediazione sia di fatto solo una utopia e per questo appaiono incomprensibili le ragioni che inducono il legislatore e l'amministrazione finanziaria ad impiegare energie e risorse per perseguire obiettivi che continuano ad essere improponibili per il nostro sistema fiscale.

Il nostro auspicio è che si arrivi a comprendere che la strada da percorrere non è quella della disintermediazione bensì della valorizzazione dell'intermediazione svolta dai commercialisti, le cui competenze professionali dovrebbero essere utilizzate al meglio dall'amministrazione finanziaria nell'interesse non solo dei singoli contribuenti assistiti ma dell'intera collettività. Anche per questo, infine, ci auguriamo il coinvolgimento della categoria in occasione della prossima riforma fiscale, certi che la stessa saprà apportare il suo fattivo contributo.

© Riproduzione riservata